

## POSTILLA: PATRIZIO FIGLIO DI LEONZIO?

In una breve raccolta di note relative all'antica Berito Bertrand Hemmerdinger (*Litterature grecque et droit romain à Beryte*, in *Quad. di storia* 35 [1992] 111 ss.) dedica una pagina anche alla eccellenza e rinomanza della scuola giuridica beritense e dei suoi rappresentanti. Riesce a tutta prima un po' faticoso rintracciare i due testi latini paralleli della costituzione giustiniana in data 16 gennaio 533 citati dall'a., ma poi dal fatto che il secondo testo viene riferito a CI. 1.17.9 (Kr.) si intuisce (e se ne ha conferma dal controllo della costituzione bilingue premessa alla *Littera Florentina*) che il primo testo altro non è che la traduzione latina di un brano del paragrafo 9 della c. Δέδωκεν, mentre il secondo testo è il corrispondente paragrafo della c. *Tanta* nella versione riportata, tanto per l'esattezza, da CI. 1.17.2.9 e datata, sempre per l'esattezza, 16 dicembre 533 (*XVII Kal. Ian. Constantinopoli dn. Iustiniano pp. A. III consule*).

Tanto chiarito, è pienamente esatto che Giustiniano, nel parlare di Triboniano e dei suoi collaboratori, e nel fermarsi in particolare sul beritense Doroteo, mentre nella *Tanta* esalta genericamente Berito come *Berytensium splendidissima civitas*, nella Δέδωκεν è molto più specifico,

borato anche il fr. 135, ma si è richiamato ad esso (o meglio, si è richiamato a quello che già doveva essere il comune insegnamento delle scuole postclassiche) quando ha citato la costituzione del suo imperatore ed ha voluto commentarla, — c) Tanto il tit. D. 50.16, quanto il tit. D. 50.17 (che lo porta addirittura scritto in rubrica) sono essenzialmente dedicati a dare un quadro divisionistico della sapienza giuridica dei « *veteres* » (cfr. la c. *Tanta* 8c): le alterazioni, di cui i relativi frammenti son pieni, sono, per la massima parte, pregiustiniane. — [Di sfuggita, noterò anche che gli elementi di prova addotti a p. 11 nt. 2, per dimostrare il carattere interpolatizio di D. 50.16.12.1, non hanno alcun valore: a) il § 1 « non si riallaccia logicamente al pr. » per l'ottima ragione che riguarda un argomento diverso, pur essendo tratto dallo stesso libro della stessa opera dello stesso autore: forse che i commissari avrebbero dovuto, per ciò, rinnovare l'*inscriptio*?; b) il § 1 non traduce affatto il verso 3.44 degli « *Argonauti* » di Apollonio Rodio, poema scritto dopo la morte di Ulpiano: l'amore per le cose semplici e per il buon senso, che deve fiorire anche nel cuore dei critici delle fonti giuridiche romane, porta invece a ritenere che Apollonio Rodio abbia tradotto, in termini alati di poesia, un notissimo adagio, che anche il buon Ulpiano aveva espresso in arida prosa nel punto in cui era logico e necessario che lo esprimesse; c) comunque, ammesso che il § 1 non sia ulpiano, chi dice all'Ambrosino che esso sia stato redatto da Doroteo, e non da un precedente studioso postclassico in vena di reminiscenze poetiche?].

\* In *Labo* 38 (1992) 253 s.

perché di Berito dice che si tratta della τῶν νόμων πόλις (dunque, della *legum civitas*), aggiungendo: φαμέν δὲ τὴν ἀοίδισιμόν τε καὶ περιφανῆ τῶν Βηρυτιῶν μητρόπολιν. Ma non è con ciò che, sempre per amore di precisione, penso si possa chiudere il presente tagliacarte, visto che l'a. nel brano della *Tanta* segnala come frutto di un'interpolazione (di un'« intrusion ») la menzione di un ascendente dell'altro professore beritense Anatolio a nome *Patricius* figlio di *Leontius*, così come risulta dalle parole « *atque Patricium filium eius* ».

Vogliamo leggere tutti insieme il periodo interessato? Ecco:

*Sed et Anatolium, virum illustrem magistrum, qui et ipse apud Berytienses iuris interpres constitutus ad hoc opus adlectus est, vir ab antiqua stirpe legitima procedens, cum et pater eius Leontius et avus Eudoxius post Patricium inclutae recordationis quaestorium et antecessorem et Leontium virum gloriosissimum praefectorium et consularem atque Patricium filium eius optimam sui memoriam in legibus relinquerunt.*

Qui non si tratta di dubitare soltanto della menzione del secondo *Patricius* (che il Krüger, ad ogni buon conto, spersonalizza in *patricius*, facendo di *atque patricium filium eius* un ulteriore attributo del *Leontius vir gloriosissimus* ecc.). Si tratta piuttosto di porre in rilievo che, fuori da CI. 1.17.2.9, tutto il brano da *cum* a *Patricium filium eius* è assente dalla c. *Tanta*, mentre è presente (in termini enfaticizzati) nella Δέδωκεν, che della *Tanta* fu forse (o non?) il primo e più verboso abbozzo.

Così stando le cose, o si ipotizza che in CI. 1.17.2.9 il brano *cum — eius* è un'ipotesi di « Giustiniano interpolante se stesso » (in quanto ha tenuto presente, *re melius perpensa*, la stesura del testo greco), oppure si ipotizza che quel brano anche in CI. 1.17.2.9 non esisteva e che l'intrusione sia stata opera di un eccesso di diligenza di Aloandro, cioè di colui che l'ha proposto in sede di edizione critica. Scacciare dalla costituzione *Tanta* il solo Patrizio figlio di Leonzio, insomma, non è giusto.